



Sentenza N. 10/20
R.G. 1/AG.P. N. 26/A/20
Cronologico N. 59/20
Repertorio N.

REPUBBLICA ITALIANA
GIUDICE DI PACE DI CITTA' DELLA PIEVE
(Sezione civile)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Dr. Roberto Pomanti Giudice di Pace in Città della Pieve ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 26/A/20 R.G. promosso con ricorso depositato in data 10.12.19

DA

[redacted] in qualità di legale rappresentante nonché di presidente del CdA della ditta
[redacted] spa con sede legale in [redacted] n. 9 rappresentato e
difeso dall'Avv. Marco Lodovichi del Foro di Arezzo con studio in Cortona fraz. Camucia Piazza
de Gasperi 10 elettivamente domiciliato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Città della
Pieve ricorrente

CONTRO

Comune di Paciano in persona del Sindaco p.t. dr R. Bardelli con sede in Paciano Piazza della
Repubblica n. 4 rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
dall'Avv. V. Imparato del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Pescara via Tiburtina Valeria n. 83 ; resistente

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa

Conclusioni per il ricorrente: "insiste per l'accoglimento dell'opposizione"

Conclusioni per il resistente: "chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate"

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 10.12.19 [redacted] in qualità di legale rappresentante della ditta
[redacted] proponeva opposizione avverso verbale di contestazione n.000306/X/19
redatto il 09.10.19 dalla Polizia Municipale di Paciano per la violazione dell'art. 142 comma c.8
CDS in quanto il giorno 24.09.19 il conducente della vettura [redacted] avrebbe superato

di 12 km/h il limite di velocità imposto nel tratto di strada SR 71 Umbro-Casentinese. Riteneva il
ricorrente l'atto illegittimo per difetto di autorizzazione prefettizia all'accertamento, omessa
contestazione immediata della violazione. Si costituiva il Comune di Paciano depositando memorie
e documentazione. All'udienza del 21.05.20 comparivano i difensori delle parti i quali
concludevano come in epigrafe. Il Giudice definiva quindi il giudizio emettendo il dispositivo di
cui dava contestuale lettura ai presenti. Trova fondamento a parere del giudicante (e quindi
assorbente rispetto agli ulteriori motivi di impugnazione) l'eccezione relativa alla mancata
contestazione immediata della violazione. In linea generale l'art. 200 CDS stabilisce che "la
violazione deve essere immediatamente contestata, quando è possibile"; l'art. 201 CDS dispone che
la contestazione va fatta mediante notifica del verbale quando la violazione non possa essere
immediatamente contestata e nel verbale debbono essere indicati i motivi che hanno reso
impossibile la contestazione medesima. L'art. 384 reg CDS elenca alcune ipotesi giustificative, a
mero titolo esemplificativo, di casi in cui sussiste la materiale impossibilità a procedere alla
contestazione immediata, tra questi quello in cui l'accertamento avvenga per mezzo di appositi
apparecchi di rilevamento della velocità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo
successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza del posto di
accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile senza recare
pregiudizio alla sicurezza della circolazione. Intanto va premesso che da una lettura del decreto del
Prefetto di Perugia del 13.05.19 si evince che il tratto di strada lungo il quale si è svolto
l'accertamento (tra il km 89+050 e il km 91+100) non rientra fra quelli individuati al fine di
consentire l'installazione o l'utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al
rilevamento delle violazioni di cui all'art. 142 CDS: senza l'obbligo di contestazione immediata di
cui al richiamato art. 200 CDS. Secondo una condivisibile giurisprudenza l'apparecchio "scout
speed" utilizzato per l'accertamento (strumento montato a bordo di veicolo, funzionante in modalità
dinamica ovvero con il veicolo anche in movimento) nel caso che ci occupa deve essere
assoggettato ai medesimi limiti normativi degli autovelox tradizionali ribadendo come unico
elemento discrezionale il carattere permanente per le postazioni fisse e quello temporaneo per le

postazioni mobili. negando l'esistenza di un tertium genus ibrido. Pertanto il dispositivo in questione per essere legittimante utilizzato su strade extraurbane necessita del previo decreto autorizzativo del Prefetto i cui estremi devono essere indicati nel verbale di accertamento. In difetto la SC con diverse pronunce (ex multis sentenza n. 26441/19) ha ritenuto sussistente un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che rende nullo in verbale medesimo. Fermo restando quanto detto va ritenuta comunque non convincente la motivazione giustificativa della mancata contestazione immediata inserita nel corpo del verbale, *"..accertamento violazione a mezzo di apposita apparecchiatura ..su veicolo in movimento ...che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo a distanza dal posto di accertamento e in quanto non è possibile effettuare l'inversione di marcia in tempo utile e senza creare pericolo..."*. Tale dicitura stereotipatamente inserita in tutti verbali non permette infatti di valutare la effettiva sussistenza dei motivi "caso per caso" ed di conseguenza a parere del giudice inidonea a comprovare in concreto la contestazione differita. L'estrema genericità dell'espressione usata non esaurisce quindi l'obbligo imposto dalla legge poiché non permette in assoluto di conoscere le concrete ragioni per cui non si è proceduto alla contestazione immediata. Per le motivazioni esposte il ricorso va quindi accolto. Le spese vanno compensate in ragione della mancata pronuncia nel merito della violazione.

PQM

Il Giudice ,definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Spese compensate .

Città della Pieve li 21.05.20

Depositato in cancelleria
il 06.05.2020
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Nicoletta Della Ciaia

Il Giudice di Pace
Dott. Roberto Pomanti
CITTÀ DELLA PIEVE